



Comune di Zumaglia

PROVINCIA DI BIELLA

**DETERMINAZIONE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
N. 279 DEL 01/12/2025 REG.GEN**

OGGETTO:

SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) PER IL TRIENNIO 2026–2028. DECISIONE DI AFFIDAMENTO SERVIZIO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 17 D.LGS N. 36/2023 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA EURO 3465,00 (CIG B95A3319CE).

L'anno duemilaventicinque del mese di dicembre del giorno uno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO FINANZIARIA

In esecuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Finanziario attribuite con Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 03/10/2023;

RICHIAMATI:

- la deliberazione della G.C. n. 50 del 03/10/2023 con la quale al Sindaco è attribuita la responsabilità del servizio finanziario;
- il Bilancio di Previsione 2025 – 2027, approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 25 del 5 dicembre 2024;
- il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2025 – 2027, il cui aggiornamento è stato approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 24 del 5 dicembre 2024;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 e assegnazione risorse finanziarie per macro obiettivi ai sensi dell'art. 169/267, approvato con d.G.C. n. 3 del 14/01/2025;

PREMESSO CHE:

il Comune di Zumaglia, quale datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, deve garantire la sicurezza dei lavoratori attraverso la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
che all'interno dell'Ente non sono presenti figure con le competenze richieste per tale incarico, rendendo necessario il ricorso a un professionista esterno;

RILEVATO AD OGGI CHE

l'Amministrazione comunale, come definito nelle Linee programmatiche di governo 2021–2026 e nel Documento Unico di Programmazione Semplificato 2025–2027 (DUPS), attribuisce priorità alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro e al costante adeguamento dell'Ente alla normativa in materia di prevenzione e protezione;
che in tale ambito il Comune ha garantito negli anni l'adozione delle misure organizzative e tecniche previste dal D.Lgs. 81/2008, avvalendosi di professionalità esterne qualificate per l'assolvimento degli obblighi connessi al Servizio di Prevenzione e Protezione;

che la collaborazione con un RSPP specializzato ha assicurato continuità nelle attività di valutazione dei rischi, aggiornamento documentale, formazione e vigilanza, contribuendo al mantenimento di adeguati standard di sicurezza del personale e alla corretta gestione degli adempimenti..

ATTESO CHE, ai fini dell'attuazione del servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP):

si rende necessario individuare la soluzione più idonea ad assicurare la continuità degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro per il triennio 2026–2028, nel rispetto delle risorse stanziate nel Bilancio di Previsione e delle tempistiche previste dalla normativa vigente;

il Responsabile Unico del Procedimento ha effettuato una ricognizione di mercato e successiva attività negoziale mediante procedura semplificata, finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, allo Studio Maurizio Trombini, con sede in via Torino n. 61 – 13900 Biella, operatore economico in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti e comprovata esperienza nel settore della prevenzione e protezione;

l'operatore economico ha presentato un'offerta economica pari a € 3.465,00 complessivi per il triennio, ritenuta congrua e coerente con il valore di mercato e con le attività richieste.

APPURATO CHE:

ai sensi dell'art. 50 comma 1 del citato D.Lgs n. 36/2023 le stazioni appaltanti *procedono* all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del Codice medesimo, in particolare con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

l'Allegato I.1 al D.Lgs n. 36/2023 definisce, all'art. 3 comma 1 lettera d), l'affidamento diretto come l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50 comma 1 lettere a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

le prestazioni di cui in oggetto non possono rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, per il modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria, e per la tipologia delle prestazioni richieste;

gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Codice dei Contratti;

PRESO ATTO CHE:

dal 1° gennaio 2024 acquista piena efficacia la disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che prevede la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici; la digitalizzazione si applica a tutti i contratti sottoposti alla disciplina del Codice, ossia contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali;

allo scopo è stato acquisito sulla piattaforma il Codice Identificativo Gara n. B95A3319CE, non essendo necessario richiedere un CUP (Codice Unico di progetto) in quanto non ravvisabile in questo servizio l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale;

RITENUTO fondamentale il servizio in argomento e rilevata l'esigenza di procedere al relativo affidamento;

CONSIDERATO CHE:

l'affidamento della prestazione risultando ampiamente inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 nonché agli importi di cui all'art. 50 comma 1 lettera b) al valore di Euro 140.000, rientra tra quelle eseguibili, mediante affidamento diretto;

ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs n. 36/2023 l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio di risultato di cui all'art. 1 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO CHE in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

CONSIDERATO pertanto CHE:

ai sensi dell'art. 17 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici, *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."*;

ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 c. 1 del D.Lgs n. 36/2023 e dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 recante "Determinazioni a contrattare e relative procedure" per cui la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,

il presente atto assume pertanto valore decisivo di determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023, i cui elementi essenziali sono:

- a) il *fine* che il contratto intende perseguire è quello oggetto dell'affidamento;
- b) L'oggetto del contratto è lo svolgimento del servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), comprendente le attività di valutazione dei rischi, aggiornamento della documentazione obbligatoria, supporto tecnico-professionale agli uffici comunali e vigilanza sull'attuazione delle misure di sicurezza, finalizzate a garantire il pieno rispetto della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per il triennio 2026–2028.; la sua *forma e le clausole ritenute essenziali*: le clausole principali del contratto sono contenute nel presente atto, nell'offerta dell'operatore economico, nella lettera invito con i relativi allegati tecnico prestazionali, agli atti d'ufficio; il contratto da aggiudicarsi è per natura un contratto di servizi, da stipularsi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023; in applicazione dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023 ed alle condizioni ivi richiamate, la stipulazione del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale con sottoscrizione per accettazione della determinazione dirigenziale alla quale verrà conferito valore contrattuale, e dello schema di contratto predisposto sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con piena efficacia quale scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 c.c. a seguito di sottoscrizione per accettazione con firma elettronica dell'affidatario;

la garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell'art. 53 del Codice dei contratti pubblici "Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive", laddove al comma 1 prevede che nelle procedure di affidamento

di cui all'articolo 50, comma 1 lettera b), la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106; ai sensi dell'art. 53 comma 4, l'operatore economico è nell'affidamento in argomento esonerato anche dalla prestazione della garanzia definitiva, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, in considerazione della specificità della procedura;

in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, del principio di tempestività di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, le prestazioni, dovranno avere inizio con decorrenza immediata rispetto all'aggiudicazione, sotto le riserve di legge, essendo la relativa acquisizione preordinata allo svolgimento di un servizio pubblico; qualora in seguito a controlli effettuati dall'Amministrazione emergesse la non veridicità delle dichiarazioni rese è prevista la risoluzione del contratto e il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore di contratto;

ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti all'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

c) la *modalità di scelta del contraente* ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base: è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. dell'art. 50 comma 1 lettera b) del citato D.Lgs n. 36/2023 anche senza consultazione di più operatori economici, essendo il valore stimato dell'appalto pari a complessivi Euro 5.657,38;

RILEVATO CHE ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" la formalizzazione del contratto è subordinata all'esito positivo in merito alla verifica circa il possesso dei requisiti dell'operatore economico, richiesti dalle vigenti normative;

ACCERTATO CHE, come da documentazione agli atti d'ufficio, l'operatore economico selezionato risulta in regola con gli adempimenti contributivi emesso il 29/10/2025;

VISTI:

il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici, e segnatamente l'art. 17 comma 1 e l'art. 50;

il D.Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;

RICHIAMATI altresì i principi generali di cui alla Parte I Titolo I del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con particolare riferimento al principio di risultato nell'intento di salvaguardare e tutelare gli interessi della Stazione Appaltante per il servizio in argomento e del superamento dell'aggravamento del procedimento sancito dall'art. 1, comma 2, della L. 241/1990, richiamata dall'art. 12 del d.lgs. 36/2023;

ATTESA la necessità di garantire il funzionamento dei servizi di propria competenza e di assumere idoneo impegno di spesa;

DATO ATTO CHE il provvedimento che si adotta verrà trasmesso al responsabile del servizio finanziario per il visto di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO CHE:

il Responsabile del Servizio e R.U.P. non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 ed infine dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di comportamento dell'Amministrazione, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

l'operatore economico Studio Maurizio Trombini, con sede in via Torino n. 61 – 13900 Biella (BI), C.F. TRMMNZ65M15A859P e P.IVA 01691850023;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Zumaglia. (D.Lgs. n. 39/93 art.3)Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- ✓ in riferimento alla Legge n. 136/2010, è obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, attraverso la presentazione, ai sensi del comma 7 di detto articolo, di dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato, considerato che la violazione di tale obbligo è causa di risoluzione del rapporto contrattuale;
- ✓ dovrà rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Zumaglia, pubblicato nell'apposita sezione del sito del Comune di Zumaglia (Amministrazione trasparente) pena la risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice stesso;

ACCERTATO:

ai sensi dell'art.9 D.L. 78/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, rendendo in merito parere favorevole unitamente alla sottoscrizione;

RILEVATO CHE i dati relativi alle somme erogate con la presente determinazione sono soggetti a pubblicazione art. 37 del D.Lgs. n.33/2013;

VISTI:

- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs n.267/2000 smi;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 smi per quanto applicabile;
- il Decreto 7 marzo 2018 n. 49;
- i vigenti Regolamenti comunale per quanto applicabili;
- le Linee guida ANAC per quanto applicabili;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- in tema di imposta di bollo, ai sensi dell'art. 1 comma 2 Allegato I.4, sono esentati gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;

RILEVATO CHE l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze attribuite per il combinato disposto dell'art. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000 smi;

Ciò premesso

D E T E R M I N A

per quanto richiamato in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riportato:

1. di CONTRARRE per le motivazioni in premessa esposte e qui rese proprie, avviando la fase di scelta del contraente relativamente alla prestazione in oggetto, ed a tal fine di dichiarare pertanto ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 c. 1 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 recante "Determinazioni a contrattare e relative procedure" per cui la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,il presente atto assume pertanto valore decisivo di determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023, i cui elementi essenziali sono:

- a) il *fine* che il contratto intende perseguire è quello oggetto dell'affidamento;
- b) L'oggetto del contratto è lo svolgimento del servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), comprendente le attività di valutazione dei rischi, aggiornamento della documentazione obbligatoria, supporto tecnico-professionale agli uffici comunali e vigilanza sull'attuazione delle misure di sicurezza, finalizzate a garantire il pieno rispetto della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per il triennio 2026–2028; la sua *forma e le clausole ritenute essenziali*: le clausole principali del contratto sono contenute nel presente atto, nell'offerta dell'operatore economico, nella lettera invito con i relativi allegati tecnico prestazionali, agli atti d'ufficio; il contratto da aggiudicarsi è per natura un contratto di servizi, da stipularsi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023; in applicazione dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023 ed alle condizioni ivi richiamate, la stipulazione del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale con sottoscrizione per accettazione della determinazione dirigenziale alla quale verrà conferito valore contrattuale, e dello schema di contratto predisposto sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con piena efficacia quale scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 c.c. a seguito di sottoscrizione per accettazione con firma elettronica dell'affidatario;
- la garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell'art. 53 del Codice dei contratti pubblici "Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive", laddove al comma 1 prevede che nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1 lettera b), la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106; ai sensi dell'art. 53 comma 4, l'operatore economico è nell'affidamento in argomento esonerato anche dalla prestazione della garanzia definitiva, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, in considerazione della specificità della procedura;
- in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, del principio di tempestività di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, le prestazioni, dovranno avere inizio con decorrenza immediata rispetto all'aggiudicazione, sotto le riserve di legge, essendo la relativa acquisizione preordinata allo svolgimento di un servizio pubblico; qualora in seguito a controlli effettuati dall'Amministrazione emergesse la non veridicità delle dichiarazioni rese è prevista la risoluzione del contratto e il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore di contratto;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti all'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- c) la *modalità di scelta del contraente* ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base: è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. dell'art. 50 comma 1 lettera b) del citato D.Lgs n. 36/2023 anche senza consultazione di più operatori economici, essendo il valore stimato dell'appalto pari a complessivi Euro 3.465,00;

2. DI AFFIDARE allo Studio Maurizio Trombini, con sede in via Torino n. 61 – 13900 Biella (BI), il servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per il triennio 2026–2028, identificato con il CIG B95A3319CE, in quanto operatore economico in possesso delle qualificazioni e dei requisiti tecnico-professionali richiesti e disponibile a garantire continuità e qualità nelle prestazioni secondo le modalità concordate;

dato atto che l'operatore ha presentato un'offerta economica pari a € 3.465,00 complessivi per l'intero triennio, ritenuta congrua e coerente con il valore di mercato e con le esigenze operative dell'Ente.

3. DI IMPUTARE la spesa, assumendo il relativo impegno a favore dello Studio Maurizio Trombini, con sede in via Torino n. 61 – 13900 Biella (BI), per l'importo complessivo di € 3.465,00 relativo al servizio di RSPP per il triennio 2026–2028, di cui al punto 2, come segue:

Capitolo 140/110/2 – Servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

Anno 2026: € 1.155,00

Anno 2027: € 1.155,00

Anno 2028: € 1.155,00

4. di DISPORRE che:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Zumaglia. (D.Lgs. n. 39/93 art.3)Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA e del rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/20 previa comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto, tramite bonifico bancario, 30 giorni f.m., protocollo fattura riscontrata regolare;

la presente determinazione, a cui è attribuito valore contrattuale, è trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza ed è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile di competenza del medesimo, attestante la copertura finanziaria;

è data attuazione ai disposti dell'art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, con pubblicazione del presente provvedimento sul link "Amministrazione Trasparente" sul sito del Comune di Zumaglia ed all'apposita sezione dell'albo pretorio comunale;

5. di DARE ATTO che:

ai sensi dell'art. 183 comma 8 D.Lgs n. 267/2000 s.m.i. è stato accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

il responsabile del servizio tecnico è individuato in qualità di R.U.P. ;

ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 s.m.i. sul procedimento amministrativo qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) competente, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online.

Il Responsabile del Servizio

DE FAVERI EDOARDO

Zumaglia lì, _____

Il Segretario Comunale*